



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella Camera di consiglio del 26 novembre 2020

composta dai magistrati:

- Dott. Antonio CONTU - Presidente  
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario  
Dott.ssa Cristiana CREMONESI - Referendario  
Dott. Matteo SANTUCCI - Referendario (relatore)

**Art. 1, commi 9 e seguenti del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con  
modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213.**

**GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI MARCHE**

**X° Legislatura-Rendiconto 2020**

Visti gli artt. 81, 97, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*”;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, concernenti il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali, nonché l’art. 2, comma 1, lett. g) e h), inerenti alle misure di contenimento della relativa spesa;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, recante “*Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*”;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, recante “*Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*”, modificata dapprima con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, successivamente con la delibera del Consiglio di Presidenza n. 229

dell'11 giugno 2008 e, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, di parziale accoglimento delle questioni di costituzionalità concernenti l'art. 1, commi 10, 11 e 12 del richiamato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle competenti Sezioni regionali;

Vista la legge regionale Marche 10 agosto 1988, n. 34, avente ad oggetto "*Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari*";

Vista la legge regionale Marche 26 aprile 2016, n. 9, recante "*Abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"*";

Visto il Regolamento per l'amministrazione del bilancio del Consiglio regionale Marche;

Visti gli artt. 16 e 17 del Regolamento interno del Consiglio regionale Marche;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 516 del 10 novembre 2011, concernente i criteri per la relazione annuale sull'utilizzo dei fondi da parte dei gruppi consiliari, successivamente modificata con delibera n. 1263 del 16 gennaio 2014;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 2/2 del 7 luglio 2015, recante "*Costituzione gruppi consiliari verifica sussistenza requisiti-Art. 16 Regolamento interno*", successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 6/3 del 9 luglio 2015, e n. 22/6 del 28 luglio 2015;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 888/202 del 11 febbraio 2020, con la quale il gruppo "Lega Nord-Marche" è stato autorizzato a modificare denominazione in "Lega Salvini Marche" ed il relativo simbolo;

Vista la nota prot. n. 2931 del 4 novembre 2020, con la quale il Presidente della Sezione sollecitava la trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 13/4 del 9 novembre 2020, concernente "*Rendiconti dei gruppi assembleari relativi al periodo 1° gennaio-21 settembre 2020-Presa d'atto*";

Vista la nota prot. n. 6704 del 10 novembre 2020 con cui il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari regionali, tra cui il rendiconto del Gruppo consiliare LEGA SALVINI MARCHE (già LEGA NORD-MARCHE) con i relativi allegati, acquisita agli atti di quest'Ufficio in data 12 novembre 2020, con prot. n. 3020;

Udito il relatore, dott. Matteo Santucci;

### **PREMESSO IN FATTO**

In data 12 novembre 2020 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto del Gruppo consiliare LEGA SALVINI MARCHE (già LEGA NORD-MARCHE), unitamente ai relativi allegati, riferito al periodo 1° gennaio-21 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

In forza delle richiamate disposizioni, ciascun gruppo consiliare regionale è tenuto ad approvare un rendiconto d'esercizio strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla cui regolarità la competente Sezione regionale di controllo è chiamata a pronunciarsi nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

In assenza di pronuncia nel termine indicato il rendiconto si considera, comunque, approvato.

Qualora il rendiconto d'esercizio ovvero la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle vigenti prescrizioni normative, la competente Sezione adotta apposito provvedimento, da trasmettersi al Presidente del Consiglio regionale, per i successivi adempimenti di competenza del gruppo consiliare interessato, con sospensione del termine per la pronunzia.

Alla, eventuale, omessa regolarizzazione del rendiconto, nei termini di legge, conseguono gli effetti di cui all'art. 1, comma 11, ultimo periodo, e comma 12 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, nel testo emendato dalla sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39.

Il rendiconto del Gruppo consiliare LEGA SALVINI MARCHE (già LEGA NORD MARCHE), relativo al periodo 1° gennaio-21 settembre 2020, ultimo periodo della X° Legislatura, trasmesso a questa Sezione regionale di controllo dal Presidente dell'Assemblea

legislativa delle Marche, con nota prot. n. 6704 del 10 novembre 2020, acquisita agli atti in data 12 novembre 2020, con prot. n. 3020, espone le seguenti risultanze contabili:

<b>Entrate disponibili nell'esercizio</b>		
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	
2	Fondi trasferiti per spese di personale	
3	Altre entrate	
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	10.037,69
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	
<b>TOTALE ENTRATE €</b>		<b>10.037,69</b>
<b>Uscite pagate nell'esercizio</b>		
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	
6	Spese consulenze, studi e incarichi	
7	Spese postali e telegrafiche	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	9,64
9	Spese di cancelleria e stampanti	
10	Spese per duplicazione e stampa	
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	668,78
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16	Altre spese	116,82
<b>TOTALE USCITE €</b>		<b>795,24</b>
<b>Fondo finale di cassa per spese di funzionamento</b>		<b>9.242,45</b>

#### **DIRITTO**

Come noto, l'art. 1, commi 9 e ss., del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ha intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali definendo, al contempo, i contenuti e i termini di tale attività.

In linea di continuità con le verifiche effettuate sui precedenti consuntivi e in conformità alle coordinate interpretative offerte dalla sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, il controllo ha avuto riguardo alla regolarità contabile del rendiconto, intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, completezza della documentazione prodotta a corredo, adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione, ed alla conformità della gestione alla disciplina nazionale e regionale di riferimento.

Con D.P.C.M. 21 dicembre 2012, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 9, del citato decreto-legge n. 174/2012, sono state recepite le Linee guida elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 6 dicembre 2012 - partitamente richiamate nelle pronunce rese da questa Sezione cui si fa ivi rinvio (*cfr.*, Sezione regionale di controllo per le Marche deliberazione n. 19/2020/FRG) - ed è stato adottato un modello di rendicontazione annuale cui devono uniformarsi tutti i gruppi consiliari.

Di rilievo è, altresì, la conferente normativa regionale di cui alla legge 10 agosto 1988, n. 34, con cui sono state dettate disposizioni in merito alle modalità di calcolo per l'assegnazione di contributi ai gruppi consiliari e alla tipologia di spese ammesse a rendicontazione, normativa, peraltro oggetto di plurime modificazioni, profondamente riformata dalla legge regionale 26 aprile 2016, n. 9, che ha sancito l'abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari a decorrere dal 1° maggio 2016.

Di rilievo è, altresì, la conferente normativa regionale di cui alla legge 10 agosto 1988, n. 34, con cui sono state dettate disposizioni in merito alle modalità di calcolo per l'assegnazione di contributi ai gruppi consiliari e alla tipologia di spese ammesse a rendicontazione, normativa, peraltro oggetto di plurime modificazioni, profondamente riformata dalla legge regionale 26 aprile 2016, n. 9, che ha sancito l'abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari a decorrere dal 1° maggio 2016, statuendo, altresì, che *"i contributi corrisposti fino al 30 aprile 2016 devono essere utilizzati entro la X° legislatura"*, e che *"Ai contributi di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 2 bis della l.r. 34/1988 nel testo antecedente all'entrata in vigore di questa legge"* (*cfr.*, legge regionale 26 aprile 2016, n. 9, art. 4, commi 2 e 3).

Ciò posto in ordine al quadro dispositivo di riferimento, da cui emerge chiaramente l'attualità delle verifiche di competenza di questa Sezione regionale di controllo, giova evidenziare, per quanto attiene alla tipologia di spese ammesse a rendicontazione, che i

contributi trasferiti ai gruppi consiliari regionali ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34, riguardano esclusivamente il funzionamento degli stessi, in quanto:

- le spese inerenti al personale assegnato ai gruppi consiliari sono a carico del bilancio regionale;
- l'Ufficio di Presidenza assegna in uso gratuito ai gruppi consiliari una sede, completa di arredi e altri beni, e provvede, con spese a carico del bilancio consiliare, alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessaria per l'attività dei gruppi;
- ai consiglieri regionali spetta un "rimborso spese per l'espletamento del mandato" composto da una quota fissa e da una quota variabile in relazione alla distanza tra il comune di residenza e la sede consiliare, comunque commisurata all'effettiva presenza del consigliere presso la sede.

In ossequio a quanto specificamente disposto dall'art. 2 della legge regionale 28 luglio 2016, n. 19, e dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 26 aprile 2016, n. 9, ai contributi corrisposti fino al 30 aprile 2016, da utilizzare entro la conclusione della X° Legislatura, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34.

In particolare, secondo il citato art. 1-bis:

*"1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati esclusivamente per:*

- a) l'organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed altre iniziative pubbliche volte a diffondere, a discutere ed elaborare le proposte e le attività del gruppo;*
- b) l'effettuazione di studi e ricerche su temi di interesse regionale finalizzati allo svolgimento dell'attività di competenza del gruppo;*
- c) la realizzazione e diffusione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e digitale, ivi inclusi manifesti e altro materiale informativo;*
- d) l'acquisto di giornali, periodici e altre pubblicazioni su tematiche di interesse per l'attività del gruppo;*
- e) spese postali e di cancelleria;*
- f) il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio.*

*2. I contributi di cui all'articolo 1 sono altresì utilizzabili per le spese indicate nelle linee guida definite ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012".*

Parimenti, a mente della novella recata dall'art. 4 della citata legge regionale 26 aprile 2016, n. 9, ai contributi in argomento continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione

dell'Ufficio di Presidenza 10 novembre 2011, n. 516, successivamente modificata dalla deliberazione 16 gennaio 2014, n. 1263, relativamente alle modalità di rendicontazione delle entrate e delle spese dei gruppi, all'obbligo della tenuta del libro-giornale e della tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a cinquecento euro, all'elenco dei documenti da allegare al rendiconto nonché alle procedure da seguire in caso di modifica della presidenza del gruppo.

In conformità al tratteggiato quadro normativo di riferimento, i gruppi consiliari regionali sono, dunque, tenuti a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i rendiconti annuali relativi all'esercizio precedente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, redatti secondo le linee guida dettate dalla Conferenza Stato-Regioni, rendiconti, che ai fini della verifica di regolarità prevista dai commi 10 e ss. del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, sono trasmessi, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, dal Presidente del Consiglio regionale alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In ipotesi di interruzione infra-annuale del ciclo di gestione è previsto che *"Nell'anno in cui cade il termine di ciascuna legislatura regionale, i gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza i rendiconti relativi alla gestione compiuta fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla data stessa. Il Presidente del Consiglio li trasmette alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti entro i successivi dieci giorni"* (art. 2, comma 4-bis, legge regionale 10 agosto 1988, n. 34).

L'obbligo di rendicontazione a carico di ciascun gruppo consiliare è, dunque, legato all'effettivo periodo di operatività dello stesso che, ordinariamente, coincide con l'esercizio annuale, fatti salvi i casi in cui si verifichino le ipotesi di scioglimento del gruppo o del termine della legislatura, ipotesi con riferimento alle quali l'obbligo di rendicontazione concerne il più ristretto arco temporale in cui si è svolta l'attività del gruppo, decorrente dalla data di inizio esercizio (o di costituzione del gruppo) alla data di cessazione della legislatura (o scioglimento del gruppo).

Nel caso che ci occupa, a seguito del rinnovo del Consiglio regionale il principio di annualità stabilito dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, deve intendersi correttamente riferito al solo periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e la data delle elezioni regionali (21 settembre del 2020).

Si rappresenta, per completezza, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 novembre 2011, n. 516, con riferimento ai criteri precipuamente operativi dell'attività di

rendicontazione, ha definito le modalità di tenuta e conservazione dei documenti contabili da parte dei gruppi assembleari. In particolare, al punto 8, lett. e), del deliberato è stabilito che *“al termine della legislatura, o nel caso di cessazione di un gruppo, i beni durevoli acquistati nel periodo e tutta la documentazione contabile dovrà essere consegnata al Dirigente competente. Il presidente del gruppo o suo delegato in presenza dei responsabili delle P.O. interessate e del Dirigente competente in materia, redigerà il verbale di consegna con l’elencazione dei documenti contabili e dei beni. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente del gruppo e dal Dirigente competente. I documenti saranno trasmessi per la conservazione nelle forme e nei termini stabiliti dalle norme vigenti in materia, all’Archiviazione generale dell’Assemblea”*.

\*\*\*\*

Sulla base di tali principi, la Sezione ha proceduto all’esame della documentazione inviata dal gruppo consiliare LEGA SALVINI MARCHE (già LEGA NORD-MARCHE).

L’esame del rendiconto ha avuto come parametri di riferimento la normativa statale e regionale sopra richiamata, il rispetto dei criteri di veridicità e correttezza, come espressamente codificati dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché del canone dell’inerenza della spesa all’attività istituzionale del Gruppo consiliare.

Il medesimo esame è stato, altresì, condotto in conformità alle finalità e ai caratteri della verifica così come enucleati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 39/2014 nonché ai consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione sentenze n. 25/2017/EL, n. 27/2017/EL e n. 28/2017/EL).

All’esito dei controlli, è stata riscontrata la regolarità del conto e la completezza della documentazione trasmessa a corredo dello stesso.

Le singole spese sostenute non hanno evidenziato profili di irregolarità e sono risultate conformi alle vigenti disposizioni.

Risultano acquistati, nel corso del periodo considerato, beni durevoli (stampante laser a colori) regolarmente registrati nella scheda inventariale (n. inventario 14190).

Si prende atto che il gruppo ha provveduto ad estinguere il conto corrente bancario ad esso intestato in data 9 ottobre 2020, bonificando il residuo saldo positivo, pari a euro 9.242,45, nel conto corrente dell’Assemblea legislativa.



**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per le Marche dichiara la regolarità del rendiconto del gruppo consiliare LEGA SALVINI MARCHE (già LEGA NORD-MARCHE), relativo al periodo 1° gennaio-21 settembre 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 10 e 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

**DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Marche, per quanto di competenza, ai sensi del richiamato art. 1, comma 10, come riscritto dalla Corte costituzionale con sentenza 6 marzo 2014, n. 39, e, per debita conoscenza, al Presidente del Gruppo consiliare interessato.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 novembre 2020, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 85, e, in particolare, il comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Il Magistrato relatore

Matteo Santucci

f.to digitalmente

Il Presidente

Antonio Contu

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 27 novembre 2020

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente